

# REGIONE SICILIANA



## Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “ Gaspare Rodolico – San Marco ” Catania

**Settore:** Provveditorato ed Economato - Tel. 095 3781721/1796 - Fax 095 3781727  
[provveditorato@pec.policlinico.unict.it](mailto:provveditorato@pec.policlinico.unict.it), [protocollo@pec.policlinico.unict.it](mailto:protocollo@pec.policlinico.unict.it)

### GARA N° 7916932

**Oggetto:** Stipula contratto della fornitura in “SERVICE”, in somministrazione continuata per cinque anni, distinta in lotti unici ed inscindibili di separatori cellulari e materiale di consumo per aferesi terapeutica, aferesi produttiva, fotoaferesi e raccolta cellule staminali.

### LOTTO N°

**CIG:** \_\_\_\_\_ **Importo di aggiudicazione € 0000,0000** \_\_\_\_\_ **iva esclusa.**

Spett.le ditta \_\_\_\_\_

### PREMESSO:

- che con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata aggiudicata a codesta ditta la gara in oggetto specificata, relativamente al/ai lotto/i \_\_\_\_\_, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ IVA esclusa, giusta offerta n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, la Ditta ha costituito deposito cauzionale di € \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_;
- Che gli accertamenti di legge previsti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 hanno dato esito favorevole;
- Che è stata richiesta, presso le autorità competenti ai sensi dell'art. \_\_\_\_ del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, la documentazione necessaria al perfezionamento dell'aggiudicazione;
- Che qualora sussistano ragioni d'urgenza, nelle more degli esiti degli accertamenti, si procederà all'anticipata esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sottoponendo il presente contratto a **CONDIZIONE RISOLUTIVA**, nell'ipotesi in cui detti **accertamenti**, non diano esito favorevole.

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto: “la fornitura in "SERVICE", in somministrazione continuata per cinque anni, di separatori cellulari e materiale di consumo per aferesi terapeutica, aferesi produttiva, fotoaferesi e raccolta cellule staminali da servire AL Servizio di medicina Trasfusionale ed Immunoematologia del P.O. Gaspare Rodolico per un importo complessivo a base d'asta quinquennale di €. 00.000.000,20 oltre iva

in particolare il/i lotto/lotti N° \_\_\_\_\_

La ditta assume l'obbligo di eseguire la fornitura in oggetto nel rispetto delle norme in materia di pubbliche forniture (D.Lgs. n. 50/2016), delle condizioni stabilite nel presente contratto, nell'offerta sopra richiamata ed infine sulle disposizioni del Codice Civile e di tutte le altre normative di riferimento vigenti applicabili.

#### ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto è stabilito in 60 mesi a decorrere dalla data d'invio del presente contratto. Prima della scadenza del contratto, l'azienda potrà chiedere il protrarsi della fornitura, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, e dell'articolo 1 comma 1 del D.L. 76 del 16.07.2020, per un periodo strettamente necessario, per l'individuazione del nuovo contraente. La ditta aggiudicataria resta impegnata a continuare l'esecuzione con le stesse modalità e condizioni stabilite dalle presenti norme di gara o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

#### ART. 3 - CONSEGNA

La consegna della merce, come specificato nei documenti di gara, dovrà essere effettuata entro 7 giorni ovvero entro 48 ore nei casi d'urgenza dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura che sarà trasmesso tramite fax, presso i servizi che saranno indicati dall'Azienda, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura (imballo a norma di legge per ciascun tipo di merce - trasporto - facchinaggio - sdoganamento - assicurazione etc) e presentare, a corredo, la documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti.

La fornitura dovrà essere eseguita sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di fornitura nel disciplinare e nel bando di gara.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà, pertanto, assumere tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca avarie durante il trasporto.

Sarà rifiutata la merce che, a causa delle avarie subite durante il trasporto sarà ritenuta non utilizzabile, a giudizio insindacabile dell'Azienda.

La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata presso i magazzini economici o farmaceutici delle Aziende.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere sulla qualità dei prodotti all'atto dell'utilizzo da parte di ciascuna Azienda.

#### ART. 4 - OBBLIGHI

La fornitura dovrà essere eseguita così come analiticamente descritta negli atti di gara, ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché come espressamente dichiarato nell'offerta presentata dalla ditta.

Sono a carico della ditta dichiarata aggiudicataria:

- Le spese di trasporto, imballo, scarico, facchinaggio, trasporto in loco, installazione, allacciamento e collegamento elettrico a norma ove previsto;
- Collaudo dei sistemi di attrezzatura aggiudicati ;
- Garanzia, comprensiva di assistenza tecnica full risk, per tre anni dalla data di effettuazione del collaudo. La garanzia full risk deve prevedere anche la manutenzione preventiva come previsto dal protocollo di casa madre e comunque almeno una volta l'anno incluse le verifiche di sicurezza elettrica;
- Addestramento del personale individuato all'utilizzo dei sistemi e delle attrezzature aggiudicate e contestuale rilascio di attestato di avvenuta formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- Interventi di manutenzione entro le 24 ore lavorative dalla relativa richiesta che sarà trasmessa via fax dal Responsabile dell'U.O. interessata;

- Il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori della ditta per gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto;
- Smaltimento dei materiali di risulta che dovrà avvenire in discariche autorizzate. Al termine dell'installazione i locali dovranno infatti risultare liberi da ogni materiale di risulta o di imballaggio;
- Ogni altra spesa necessaria ed accessoria inerente la fornitura di che trattasi;
- Le spese di pubblicazione della gara.

Codesta ditta dovrà, altresì, assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.3 della citata legge 136/10 e s.m.i.

Codesta ditta ha l'obbligo di comunicare a questa Azienda, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il pagamento relativo al presente contratto verrà effettuato sui predetti conti correnti bancari o postali.

#### ART. 5 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ

L'Azienda ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce ritenuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. L'Azienda, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesterà mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate, assegnando un termine di 15 giorni, per la presentazione di controdeduzioni o memorie scritte; in mancanza di riscontro, o in caso di insufficienti controdeduzioni, trascorso tale termine si provvederà all'applicazione della penale.

#### ART. 6 - PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI

L'Azienda, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il seguente sistema sanzionatorio:

- Nel caso di ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all'inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione.
- Nel caso di mancato espletamento della manutenzione preventiva o ritardo nell'espletamento dell'intervento sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all'inadempienza fino al giorno di regolare intervento.
- Nel caso di mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso.
- Nel caso di mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo al termine di 15 giorni della richiesta di sostituzione fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore.

E' fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda, quando l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.

#### ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto dell'Azienda alla refusione dei danni di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto di fornitura, nei seguenti casi:

- a. a qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla gara;
- b. mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione richiesta per la stipula del contratto;
- c. in applicazione della normativa vigente antimafia;
- d. fornitura non corrispondente a quanto offerto in sede di gara;
- e. per tentativo di frode;
- f. nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna;
- g. quando la ditta non provveda alla sostituzione parziale o totale di quanto consegnato, e contestato dall'Azienda;
- h. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- i. cessione o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda;
- j. quando la ditta non provveda alla riparazione o sostituzione del prodotto non conforme o difettoso;
- k. qualora la ditta violi, direttamente e/o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda medesima;
- l. al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 252/98, come sostituito dall'art. 92 comma 4 del D.Lgs n. 159/2011;
- m. nei casi in cui si dovessero verificare durante la vigenza contrattuale le ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- n. in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.L.gs 50/2016;
- o. Il contratto sarà, altresì, risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 2 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto per fatto della ditta, l'Azienda riconoscerà a quest'ultimo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata.

La ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della ditta stessa. Rimane ferma la facoltà dell'Azienda di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Azienda ha il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della ditta. L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme

prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Alla ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti della ditta senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni della ditta. Nel caso di minori spese, nulla compete alla ditta inadempiente.

Nessun indennizzo è dovuto alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore l'Azienda si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

L'Azienda può, inoltre, risolvere il contratto d'appalto in qualsiasi momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile.

#### ART. 8 – RECESSO

L'Azienda può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 9 - FATTURAZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere la fatturazione elettronica che dovrà indicare anche la delibera di aggiudicazione, il CIG, il numero e il DDT. Il pagamento della fatture verrà eseguito entro 60 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa la regolarità degli accertamenti amministrativi e previo collaudo positivo.

#### ART. 10 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative in materia di appalti pubblici e le norme del codice civile sui contratti.

#### ART.11 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia inerente il contratto, competente è il Foro di Catania.

#### ART. 12 - REGISTRAZIONE

Eventuali spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Ditta.

\*\*\*\*\*

Si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto:

- a) la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- b) il Capitolato speciale d'appalto;
- c) il DGUE;
- d) la Dichiarazione del Protocollo di legalità;
- e) il Patto d'integrità;
- f) l'offerta economica n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Per l'A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele  
**Il Direttore del Settore Provveditorato ed Economato**  
(Dott. Maurizio Grasso)

Per la ditta  
**Il legale rappresentante**

---